



PUBBLICAZIONE FILE QUESITI

Oggetto: AFFIDAMENTO, IN 6 LOTTI, SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MILANO:

- APPALTO 15/2025 - LOTTO 1 DI 6: RAMO DI RISCHIO “RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE” - CIG B6BD67A771
- APPALTO 16/2025 - LOTTO 2 DI 6: RAMO DI RISCHIO “ALL RISKS OPERE D'ARTE MOSTRE RESTAURI” - CIG B6BD67B844
- APPALTO 17/2025 - LOTTO 3 DI 6: RAMO DI RISCHIO “ALL RISKS PROPERTY” - CIG B6BD67C917
- APPALTO 18/2025 - LOTTO 4 DI 6: RAMO DI RISCHIO “RC AUTO” - CIG B6BD67D9EA
- APPALTO 19/2025 - LOTTO 5 DI 6: RAMO DI RISCHIO “INFORTUNI” - CIG B6BD67EABD
- APPALTO 20/2025 - LOTTO 6 DI 6: RAMO DI RISCHIO “ALL RISKS BENI CULTURALI” - CIG B6BD67FB90

Sintel ID Multilotto 201200566

PRIMA PUBBLICAZIONE DEL 09/05/2025

Di seguito si riportano i quesiti e le relative risposte.

DOMANDA 1

Lotto All Risks - Siamo a richiedere statistica sinistri aggiornata degli ultimi 5 anni.

RISPOSTA 1

Si pubblicano le statistiche sinistri degli ultimi 5 anni relativamente ad ogni lotto.

DOMANDA 2

Si richiedono i sinistri di tutti i lotti.

RISPOSTA 2

Si veda risposta 1.



DOMANDA 3

Siamo con la presenta a chiedere le statistiche sinistri relative ai lotti in gara.

RISPOSTA 3

Si veda risposta 1.

DOMANDA 4

Con la presente richiediamo statistica sinistri di tutti i lotti in gara.

RISPOSTA 4

Si veda risposta 1.

DOMANDA 5

In relazione alla procedura di gara in oggetto ed al fine di una più corretta valutazione dei rischi, con la presente siamo a richiedere le statistiche sinistri relative a tutti i lotti previsti dal disciplinare.

RISPOSTA 5

Si veda risposta 1.

SECONDA PUBBLICAZIONE DEL 15/05/2025

DOMANDA 6

Con riferimento al Lotto 3 All risks, richiediamo quanto segue:

1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell'esclusione Cyber di pagina 22 del capitolato con la seguente:

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente

informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati,

di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell'Art. 31 Sanctions con il seguente:

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

3. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura

RISPOSTA 6

1. Sentito il RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
2. Sentito il RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
3. Sentito il RUP, si conferma.

DOMANDA 7

Si richiede situazione sinistri ultimi 5 anni.

RISPOSTA 7

Si veda risposta 1.

DOMANDA 8

In merito al lotto 1 RC Patrimoniale chiediamo i seguenti chiarimenti:

- 1) assicuratore in corso
- 2) premio in corso
- 3) elenco sinistri pagati, riservati e denunciati
- 4) in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale è sufficiente presentare le polizze emesse nel decennio precedente per un totale premio lordo complessivo del 59% dell'importo a base asta?

5) in caso di aggiudicazione possibilità di sostituire la clausola Sanction con la seguente:

Gli ASSICURATORI sono esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

RISPOSTA 8

1. AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
2. Polizza RC Patrimoniale € 563.485,00 oltre a RC professionale Progettisti e Verificatori (periodo 31.12.23/31.12.24) € 22.950,72
3. Si veda risposta quesito 1.
4. Si rimanda al disciplinare di gara – art. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.
5. Sentito il RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.

TERZA PUBBLICAZIONE DEL 19/05/2025

DOMANDA 9

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1) (PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

3) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre:

A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;

B. Conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

5) Statistiche sinistri in analitico ultimi 5 anni oppure dichiarazione assenza sinistri per ciascun lotto posto a gara.

6) Chiediamo assicuratori in corso, eccetto per il rischio Rc Patrimoniale.



RISPOSTA 9

- 1) Sentito il RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dai Capitolati.
- 2) Sentito il RUP, si conferma la disponibilità all'inserimento dell'appendice in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
- 3) L'Ente **non ha** rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
- 4.A) Al momento **non** sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
- 4.B) Si conferma che l'Ente **non ha** in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia.
- 5) Si veda risposta quesito 1.
- 6) Assicuratori in corso:

- All Risks Opere d'Arte Mostre e Restauri: LLOYD'S Insurance Company S.A.
- All Risks Property: AXA XL INSURANCE
- RC AUTO: HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
- INFORTUNI: AXA ASSICURAZIONI
- BENI CULTURALI: LLOYD'S Insurance Company S.A.

DOMANDA 10

Con la presente si richiede la trasmissione della statistica sinistri in relazione al lotto n. 5-Infortuni.

RISPOSTA 10

Si veda risposta quesito 1.

DOMANDA 11

Con la presente siamo a richiedere la statistica sinistri degli ultimi 5 anni relativa al lotto RC Patrimoniale, con la descrizione singola dei sinistri comprensiva di date di accadimento e degli importi pagati/riservati.

RISPOSTA 11

Si veda risposta quesito 1.

DOMANDA 12

Con la presente siamo a richiedere premio assicurativo in corso, Massimali e Franchigia e relativa Compagnia assicurativa per il LOTTO RC PATRIMONIALE.



RISPOSTA 12

Compagnia AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Polizza RC Patrimoniale

Premio assicurativo in corso: € 563.485,00;

Massimale: La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a € 5.000.000,00 per ciascun sinistro e di un importo massimo pari a € 10.000.000,00 in aggregato per anno assicurativo;

Franchigia: per sinistro € 50.000,00.

Polizza RC professionale Progettisti e Verificatori (periodo 31.12.23/31.12.24)

Premio assicurativo in corso: € 22.950,72.

PROGETTISTI

Massimale: Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 25.000.000,00. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. I lavori di valore superiore ad € 25.000.000,00 e di durata superiore a 36 mesi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, saranno soggetti a trattativa separata.

VERIFICATORI

Massimale: Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 25.000.000,00. La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 35 comma 1 lett. a) del Codice;
- 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

DOMANDA 13

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

In relazione al requisito in oggetto, si chiede conferma che per "valore complessivo lordo almeno pari al 50% del relativo importo", si intenda il premio annuo lordo a base di gara per ciascun lotto.

Si chiede inoltre conferma che in caso di esecuzione di contratti pluriennali, ricompresi nel periodo indicato (maggio 2015-maggio 2025) possa concorrere al raggiungimento dell'importo richiesto, la somma degli importi annui lordi del contratto pluriennale, ricompresi nel predetto periodo.

RISPOSTA 13

Non si conferma. Si vedano gli importi di riferimento di cui alle tabelle 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 del punto 3 del Disciplinare di Gara.

Il periodo indicato al punto 6.3 del Disciplinare di Gara è maggio 2015-aprile 2025. *“In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al decennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara”* (terzo capoverso del punto 6.3 del Disciplinare di Gara).

QUARTA PUBBLICAZIONE DEL 22/05/2025

DOMANDA 14

Richiesta chiarimento

Con riferimento ai lotti 2 e 6, chiediamo quanto segue:

Lotto 2 ALL RISKS OPERE D'ARTE MOSTRE RESTAURI

I. Si chiede conferma che il Lotto 2 non prevede un premio annuo a base d'appalto bensì i premi saranno di volta in volta attivati e regolati a seconda della sezione attivata; tale richiesta è dovuta dal fatto che nel modello dell'offerta economica viene riportata la seguente frase “premio lordo complessivo a base d'appalto”.

II. In riferimento alle clausole RADIOACTIVE, CYBER RISK e Sanction Clause si richiede la possibilità di sostituzione con le seguenti:

Esclusione in caso di danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati)

1) Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi

o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure

1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus

o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2) Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

3) Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.

4) Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni.

5) Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.

Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)”.

In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.

Esclusioni relativa a danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari

o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;

1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

1.6) dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico.

Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati.

Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion»

In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.

Sanction Limitation and Exclusion Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche



previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

III. Si chiede di indicare l'ammontare dei premi raccolti nell'ultimo triennio per il Lotto 2.

IV. Si chiede se nel corso dell'ultimo triennio sono state organizzate esposizioni di opere all'aperto, in caso di risposta positiva si richiede il valore assicurato più elevato assicurato e descrizione delle opere.

Lotto 6 ALL RISKS BENI CULTURALI:

I. Vi sono opere poste all'aperto, se sì che tipo di opere sono, dove sono ubicate e come sono protette?

II. Si chiede di conoscere il Valore intero sottostante il primo rischio di polizza.

Qualora non fosse possibile si chiede di conoscere indicativamente la somma assicurata per ciascuna ubicazione;

III. In riferimento alla BIBLIOTECA CENTRALE – PALAZZO SORMANI si chiede di ricevere il totale dei metri lineari presenti e indicazione del valore per singolo metro lineare e relativa conferma che qualora vi sia la possibilità di consultazione, la stessa avvenga presso l'ubicazione e sotto la sorveglianza del personale di custodia.

IV. Si chiede l'invio degli elenchi delle opere valorizzati.

Qualora non fossero disponibili si chiede di conoscere quali sono le 20 opere di maggior valore, con descrizione, valore e ubicazione;

V. Onorari periti: qual'è il limite per tale garanzia? Nella schede "limiti di indennizzo" non è indicato.

VI. Si richiede l'invo dei facility report delle ubicazioni di polizza; qualora non fossero disponibili si chiede conferma che tutte le ubicazioni sono dotate di sistema di allarme collegato con vigilanza privata e/o forze dell'ordine.

VII. Si chiede il premio annuo corrisposto.

VIII. In riferimento alle clausole RADIOACTIVE, CYBER RISK e Sanction Clause si richiede la possibilità di sostituzione con le seguenti:

Esclusione in caso di danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati)

1) Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi
o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure

1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus
o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2) Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o



programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

3) Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.

4) Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni.

5) Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.

Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 "Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)".

In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

Esclusioni relativa a danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari

o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;

1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

1.6) dall'utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico.

Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati.

Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion»

In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l'interpretazione inglesi.

Sanction Limitation and Exclusion Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

RISPOSTA 14

Lotto 2 ALL RISKS OPERE D'ARTE MOSTRE RESTAURI

- 1) Il premio verrà corrisposto in sede di regolazione, al netto di quanto anticipato in applicazione dei tassi che risulteranno all'esito della gara. Trattandosi di contratto a regolazione, con premio a misura e pagamento minimo anticipato all'inizio del periodo assicurativo e con a consuntivo una liquidazione a conguaglio, sulla scorta delle attivazioni di copertura assicurativa richieste nell'arco temporale di riferimento (vd. relazione tecnica illustrativa e polizza). Per quanto riguarda la formulazione del MOE si rinvia al punto 17 "offerta economica" - lotto 2, a pag. 35 del disciplinare di gara.
- 2) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
- 3) Somma dei premi raccolti nel triennio 2022/2024: € 468.151.89.
- 4) Nel corso dell'ultimo triennio non sono state organizzate esposizioni all'aperto.

Lotto 6 ALL RISKS BENI CULTURALI

- 1) Sono presenti opere all'aperto nell'ambito delle ubicazioni assicurate, di cui non è possibile darne il dettaglio;
- 2) Il dato non è disponibile
- 3) La collezione della Biblioteca conservata presso il Palazzo Sormani e declinata su tutti i supporti (libri, periodici, audiovisivi, microfilm), si sviluppa per: 18.736 ml. Non è possibile indicare il valore a metro lineare: le tipologie documentali (e i relativi valori) sono estremamente differenti da deposito a deposito, da scaffale a scaffale, da ripiano a ripiano e da volume a volume: le collezioni, prevalentemente ordinate in base al criterio dimensionale del formato, comprendono raccolte di tutte le epoche e su differenti supporti. La Biblioteca è presidiata dai bibliotecari e dotata di sistema antitaccheggio.
- 4) Non è disponibile un puntuale elenco e relativa valorizzazione delle opere presenti nelle singole ubicazioni.
- 5) Si rimanda alle condizioni del Capitolato.
- 6) Per ragioni di sicurezza, non possono essere resi pubblici i facility report e le misure di sicurezza a protezione delle sedi.



7) Premio annuo: € 148.500,00

8) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dai Capitolato.

DOMANDA 15

Lotto 1 rc patrimoniale

Relativamente alla statistica sinistri del lotto 1 RC Patrimoniale chiediamo maggiori informazioni sulle posizioni di seguito richiamate, in particolare aggiornamenti sugli stati delle vertenze in quanto risalenti al 2020 e 2022 e importi posti a riserva dagli assicuratori:

- 1) Polizza IT00017359EO18A, sinistro 0004691495, anno 2020, data denuncia 07/01/2020 aperto senza indicazione di importo;
- 2) polizza IT00017359EO21A, sinistro 0009920403, anno 2022, data denuncia 14/04/2022 aperto senza indicazione di importo;
- 3) polizza IT00017359EO21A, sinistro 0009962097, anno 2022, data denuncia 06/06/2022 aperto senza indicazione di importo

RISPOSTA 15

- 1) **Polizza IT00017359EO18A, sinistro 0004691495** - Emessa sentenza favorevole dal Tribunale di Milano. Pervenuto appello a Dicembre 2024.
- 2) **polizza IT00017359EO21A, sinistro 0009920403** - In decisione.
- 3) **polizza IT00017359EO21A, sinistro 0009962097** - Rinviato per p.c. all'udienza al 17/10/2025.

Per tutte le posizioni l'Assicuratore non ha comunicato gli importi posti a riserva.

Di norma le statistiche sinistri delle polizze RC patrimoniale non riportano gli importi a riserva in quanto si tratta di procedimenti di cui risulta difficoltoso quantificare una riserva.

DOMANDA 16

Chairmenti Lotto All risks Property

1 – In merito alla statistica sinistri, si chiede di fornire un aggiornamento più recente dei dati pubblicati.

2 – In merito al sinistro avvenuto in data 25/07/2025 si chiede di fornire il numero dei fabbricati danneggiati; qualora tale dato non sia disponibile si chiede di fornirne una stima attendibile.

3 – In merito al sinistro avvenuto in data 25/07/2025 si chiede di precisare se parte dell'importo a riserva sia attribuibile a beni non riconducibili a "fabbricati" (quali ad esempio impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano). In caso di risposta positiva, si chiede di fornire un'indicazione dell'importo riservato per tali beni.

4 - In merito al sinistro avvenuto in data 25/07/2025 si chiede di precisare se l'importo a riserva sia al lordo o al netto dei deducibili operanti sul contratto in corso.

5 - Si chiede di indicare limiti e deducibili operanti sul contratto in corso per le seguenti garanzie:



- “Per sinistro, se non diversamente previsto”, specificando - se prevista – l’apposita Franchigia frontale per i Beni immobili di Edilizia popolare;
- “Fenomeni atmosferici”;
- “Grandine”;
- “Inondazioni, alluvioni”
- “Allagamenti”
- “Terremoto”.

6 – Limitatamente ai fabbricati in stato di abbandono, si chiede di confermare che la polizza esclude tutti i danni, eccetto quanto riportato ai punti da a) ad h) dell’articolo 10. Si chiede di confermare, in particolare, che si intendono esclusi, fra gli altri, i danni di origine dolosa/vandalica, nonché i danni da crollo e collasso strutturale.

7 - Preso atto che la copertura è a Primo Rischio Assoluto, al fine di consentire all’operatore la dovuta conoscenza della consistenza del patrimonio dell’ente, al fine di una corretta valutazione del rischio, si chiede di fornire l’elenco dei fabbricati assicurati, con l’indicazione - per ciascun cespite – delle seguenti informazioni: valore di ricostruzione a nuovo da assicurare, ubicazione, destinazione d’uso.

8 - In relazione a quanto indicato nell’articolo 3.3 del Disciplinare (MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE), si chiede conferma che l’orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall’Allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.

9 - Si chiede conferma che la proroga tecnica di 6 mesi non sia dovuta in caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 8 Facoltà di recesso per sinistro.

10 - Si chiede conferma che la proroga tecnica di 6 mesi non sia dovuta in caso di cessazione anticipata annuale del contratto, prevista ai sensi dell’Art. 1 Durata, impostazione e revisione del contratto, a meno che l’operatore non accetti la relativa variante migliorativa riportata nel modello di offerta tecnica.

11 – Si chiede di indicare le provvigioni da retrocedere al broker.

12 - Si chiede se sia possibile, in caso di aggiudicazione, emettere tre contratti separati necessari per motivi fiscali, dato che:

- i fabbricati assicurati in partita 1b, godono di esenzione fiscale in quanto vincolati;
- i fabbricati assicurati in partita 1c, godono di esenzione fiscale per le garanzie catastofali in quanto unità immobiliari ad uso abitativo.

13 – In riferimento ai beni assicurati in Partita 1C “Beni Immobili di edilizia popolare” si segnala che, per effetto della Legge di Bilancio 2018, tali immobili potrebbero godere dell’esenzione delle imposte sui premi delle garanzie catastofali, in quanto fabbricati ad uso abitativo.

Si segnala, tuttavia, che il modello di offerta economica pubblicato in gara sembra non recepire tale possibilità, dato che prevede l'applicazione delle tasse piene (22,25%) sulla partita.

Si chiede, pertanto, di confermare la volontà di rinunciare a tale facoltà o – nel caso contrario – si chiede di pubblicare un nuovo modello di offerta economica che consenta di differenziare le imposte sulla partita in questione.

14 – In merito al modello di offerta tecnica, si chiede di precisare che, qualora l'operatore proponga il decremento del minimo non indennizzabile per le garanzie “Fenomeni Atmosferici”, “Inondazioni Alluvioni” e “Allagamenti”, i minimi proposti continuino a valere “per singolo fabbricato e contenuto” e sempre fermo lo scoperto indicato nel capitolato.

15 – Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola “V. Malattie trasmissibili” con il testo sotto riportato:

“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e

(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e

(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

16 - Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola “IV. Rischio Cyber” con il testo sotto riportato:

“CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un

Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

17 - Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola "Art. 31 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)" con il testo sotto riportato:

"LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

18 - Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l'insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.

19 - Si chiede di confermare che quanto previsto per la garanzia “Differenziale storico-artistico” operi nei limiti di indennizzo indicati in tabella per le singole garanzie coinvolte dal sinistro. Confermare, ad esempio, che in caso di danno da “Sovraccarico neve” l’indennizzo che la Compagnia è tenuta a corrispondere non può superare il limite indicato in tabella, comprensivo degli eventuali costi dovuti al Differenziale storico-artistico.

20 – Si chiede di confermare l’esclusione, dall’ambito della copertura assicurativa, di siti produttivi/industriali, centri commerciali, Beni immobili e Beni mobili di proprietà e/o in uso e/o in gestione/custodia di Metropolitana Milanese, ATM, AMSA, SO.GE.MI.

21 – Preso atto che l’articolo Art. 23 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” prevede per il Beni assicurati in Partita 1B il riferimento alla stima accettata, si chiede di fornire copia di tale stima. In mancanza di tale documento, non è possibile infatti per l’operatore accettare il valore dei beni che si chiede di assicurare. Qualora la stima non sia disponibile, si chiede di eliminare dal capitolato il riferimento seguente: “Per espressa dichiarazione delle parti, la valutazione di cui al precedente comma è considerata come “stima accettata” sulla base dell’art. 1908 del Codice Civile.”

22 – Relativamente ai danni da incendio, si chiede di indicare quali siano riconducibili a fabbricati dei Edilizia popolare.

23 – Si chiede di indicare i deducibili operanti sulla garanzia incendio/franchigia frontale nel periodo 2016 – 2018.

24 – Si chiede di precisare se risultino coinvolti beni assicurati in polizza nel sinistro da allagamento avvenuto lo scorso 13/05/2025. In caso di risposta positiva, si chiede di fornire un’indicazione di quali beni siano stati interessati dai danni.

25 – Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo riportati alla voce “Grandine (nell’ambito della garanzia Fenomeni atmosferici)” ed eventualmente “Atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie (nell’ambito della garanzia Fenomeni atmosferici)” qualora opzionata, rappresentano dei sottolimiti del limite generale indicato alla voce “Fenomeni atmosferici Art 10 lett. m)” per tali tipologie di danno.

26 – Si chiede di confermare che nei casi in cui l’applicazione del minimo non indennizzabile è prevista “per ubicazione” si intende “per singolo fabbricato e relativo contenuto”.

27 – Si chiede di fornire l’elenco dei cespiti – con relativo valore, ubicazione e destinazione d’uso - il cui valore di ricostruzione a nuovo (complessivo di fabbricato e relativo contenuto) sia maggiore di € 80.000.000,00.

28 - Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 80.000.000,00 indicato in Sezione IV (o il maggior valore eventualmente offerto con offerta tecnica) rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per



tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo.

29 – Premesso che il Capitolato speciale d'appalto prevede per la garanzia “Fenomeni atmosferici” un limite di indennizzo per sinistro di € 7.000.000,00, si chiede di confermare che la variante indicata nel modulo di offerta tecnica relativa all'incremento del limite di indennizzo per la garanzia in parola si riferisca al limite annuo di € 10.000.000,00 (che pertanto è possibile aumentare ad € 12.500.000,00 o € 15.000.000,00), fermo comunque il limite per sinistro di € 7.000.000,00.

30 – Relativamente al modulo di offerta tecnica, si chiede di confermare che qualora l'operatore intenda proporre l'incremento del limite di indennizzo per la garanzia “Grandine” resti fermo il sottolimito di € 100.000,00 previsto per la grandine sui fragili.

RISPOSTA 16

- 1) La statistica pubblicata è aggiornata al mese di febbraio 2025. Rispetto a quanto pubblicato non si segnalano aggiornamenti rilevanti
- 2) Trattandosi del noto evento atmosferico di natura eccezionale del luglio 2023, che ha colpito gran parte dell'Italia settentrionale, gli edifici del Comune di Milano interessati dall'evento sono stati alcune centinaia, con importi di danno molto eterogenei (da poche migliaia di euro ad alcune centinaia di migliaia di euro).
- 3) Oltre ai classici fabbricati risultano interessati dal sinistro anche impianti vari, quali di illuminazione pubblica, impianti semaforici, etc. Una prima stima assolutamente indicativa porta a ritenere l'importo complessivo a circa € 2.500.000,00 (esclusi i danni subiti da ATM per ripristino impianti).
- 4) La riserva deve intendersi come indicativa.
- 5) Si chiede di indicare limiti e deducibili operanti sul contratto in corso per le seguenti garanzie:
 - “Per sinistro, se non diversamente previsto”, specificando - se prevista – l'apposita Franchigia frontale per i Beni immobili di Edilizia popolare; franchigia per sinistro € 10.000,00 – non è prevista franchigia specifica per i Beni immobili di Edilizia Popolare;
 - “Fenomeni atmosferici” è prestata con una franchigia di € 20.000,00 ed un limite di indennizzo di € 35.000.000,00 sin./anno.
 - “Grandine”; rientra nella garanzia Fenomeni atmosferici, nell'ambito della quale per i fragili è prevista la franchigia frontale (€ 10.000,00 per sinistro) ed un limite di indennizzo di € 1.000.000,00 sin./anno
 - “Inondazioni, alluvioni” è prestata con una franchigia di € 50.000,00 ed un limite di indennizzo di € 30.000.000,00 sin./anno
 - “Allagamenti” è prestata con l'applicazione della franchigia frontale ed un limite di indennizzo di € 20.000.000,00 sin./anno
 - “Terremoto” È prestata con uno scoperto del 10%, min. € 50.000,00 ed un limite di indennizzo di € 50.000.000,00 sin./anno
- 6) Si conferma
- 7) L'elenco dei fabbricati nel formato richiesto non è disponibile. Si fornisce tuttavia l'elenco degli immobili di proprietà di valore superiore a € 5.000.000,00. Tale elenco è puramente indicativo e

non può essere oggetto in alcun modo di applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.

8 – Si rinvia all'art. 120, comma 11 e ai termini indicati nell'Allegato I.3 al Codice.

9 – In merito alla proroga tecnica, di cui al Codice dei Contratti, si veda la risposta al punto 8 della domanda 16. In merito ai contenuti dell'art. 8 “Facoltà di recesso per sinistro” della polizza, si conferma.

10 – In merito alla proroga tecnica, di cui al Codice dei Contratti, si veda la risposta al punto 8 della domanda 16. In merito ai contenuti dell'art. 8 “Facoltà di recesso per sinistro” della polizza, si conferma.

11 - Si rinvia a quanto indicato nella Determina Dirigenziale pubblicata n. 3363 del 30/04/2025. (*“Le Società assicuratrici aggiudicatrici corrisponderanno al Broker affidatario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo il compenso allo stesso spettante, applicando sul premio di polizza la percentuale di provvigione dell'1,313% già stabilita contrattualmente per tutte le polizze, ad eccezione della Polizza Responsabilità civile auto di proprietà comunale per la quale non è prevista alcuna percentuale di provvigione”*).

12) Non è possibile per motivi amministrativi.

13) Si chiede di formulare l'offerta sulla base del MOE predisposto per il Lotto in parola. In sede di emissione del contratto assicurativo, il premio lordo annuo sarà eventualmente ricalcolato prevedendo lo scomputo delle imposte.

14) Si conferma.

15) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.

16) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.

17) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.

18) L'informazione non è disponibile.

19) Il limite previsto per la garanzia Differenziale storico-artistico si aggiunge e non è compreso nel limite eventualmente previsto per altre garanzie interessate dal sinistro.

20) Gli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti da MM SpA rientrano in garanzia alla partita 1C.

21) Per quanto precisato in polizza, il valore assicurato dei beni immobili di cui alla Partita 1/B viene assunto in via convenzionale sulla base di un valore di massimo indennizzo. Tale valutazione è considerata stima accettata e pertanto non risulta alcun documento di stima.

22) Tutti i sinistri da incendio che risultano in stato “Aperto”, oggetto della statistica, sono riconducibili a fabbricati di Edilizia Popolare, ad esclusione del sinistro del 03/07/2022

23) Si chiede di indicare i deducibili operanti sulla garanzia incendio/franchigia frontale nel periodo 2016 – 2018.

Franchigia frontale € 20.000,00 per sinistro

Eventi sociopolitici. Scoperto 10% min. € 35.000,00 – Limite di indennizzo € 30.000.000 sin./anno

Terrorismo. Scoperto 10% min. € 200.000,00 – Limite di indennizzo € 15.000.000 sin./anno

Eventi atmosferici. Scoperto 10% min. € 35.000,00 – Limite di indennizzo € 35.000.000 sin./anno

Inondazioni, alluvioni. Scoperto 10% min. € 100.000,00 – Limite di indennizzo € 15.000.000 sin./anno

Allagamento. Franchigia frontale - Limite di indennizzo € 500.000.000 sin./anno

Evento sismico. Scoperto 10% min. € 50.000,00 - – Limite di indennizzo € 10.000.000 sin./ann

24) Non si dispone al momento di alcuna informazione, trattandosi di un evento molto recente.

25) Si conferma.

26) Si conferma.

27) Di seguito si riporta l'elenco degli immobili di valore superiore a € 80.000.000,00

P.zza Duomo (Galleria)	270.320.500,00
p.zza Castello	237.880.500,00
via san vittore 15	104.203.500,00
p.zza del Duomo 10-12-14	91.466.000,00
Via Larga 12	86.178.950,00

28) Si conferma.

29) Si conferma.

30) Si conferma.

DOMANDA 17

RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 2 opere d'Arte Mostre e Restauri

Relativamente al lotto in oggetto chiediamo:

1. Sono mai stati fatti trasporti via nave? Se sì, quanti?
2. La sezione 1 quante volte è stata attivata? si richiede la regolazione premio degli ultimi tre anni.
3. La sezione 2 è mai stata attivata? Se sì, si richiede la regolazione premio degli ultimi tre anni.
4. La sezione 3 è mai stata attivata? Se sì, si richiede la regolazione premio degli ultimi tre anni.

RISPOSTA 17

1. non sono stati attivati trasporti navali negli ultimi cinque anni.

2.3.4:

Regolazione MOSTRE 2022

GIACENZE € 97.854,24
TRASPORTI € 108.467,62
RESTAURI € 4.711,94
Tot € 211.033,79

Regolazione MOSTRE 2023

GIACENZE € 97.403,30
TRASPORTI € 77.012,40
RESTAURI € 12.333,05
Tot € 186.748,74

Regolazione MOSTRE 2024 -

GIACENZE € 43.822,34
TRASPORTI € 12.701,61



RESTAURI € 13.845,40
Tot € 70.369,36

DOMANDA 18

RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 6 Beni Culturali

1. Se Art. 1 SEZIONE GIACENZA si dice che si assicura a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO € 150.000.000,00 per evento ed anno assicurativo, perché nella scheda denominata LIMITI D'INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI viene indicato un limite di € 180.000.000,00 per anno per INONDAZIONI ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
2. Premio lotto 6
3. Facility report
4. Elenchi delle opere
5. Ci sono opere all'aperto? se sì, è possibile una quantificazione (elenco).
6. L'assicurazione è prestata su base di Valore Dichiarato con onere della prova a carico dell'assicurato

RISPOSTA 18

1. Il limite aggregato annuo previsto per la garanzia Inondazioni, alluvioni, allagamenti deve intendersi pari a € 150.000.000,00 e non a € 180.000.000,00 come erroneamente riportato nel Capitolato.
2. Il premio annuo è pari a € 148.500,00.
3. Per ragioni di sicurezza, non possono essere resi pubblici i facility report e le misure di sicurezza a protezione delle sedi.
4. Non sono disponibili elenchi di opere.
5. Sono presenti opere all'aperto nell'ambito delle ubicazioni assicurate, di cui non è possibile darne il dettaglio.
6. Si conferma.

DOMANDA 19

Richiesta chiarimenti All Risks

- 1 - Si chiede di confermare che quanto riportato nell'articolo "11. Cose escluse dall'assicurazione" sia prevalente rispetto a quanto indicato nelle Definizioni di polizza.
- 2 - Relativamente agli oggetti d'arte e preziosi non assicurati con specifica polizza, si chiede di fornire le eventuali stime redatte da stimatori esperti di cui l'Assicurato dispone e che si chiede di accettare ai sensi dell'articolo 23 di polizza. Si fa presente, a tal proposito, che qualsiasi stima per essere accettata dalle parti deve essere fornita per iscritto. Qualora tali stime non esistano o non vengano messe a disposizione dell'assicuratore, si chiede di eliminare il riferimento alla stima accettata dal capitolato di polizza.
- 3 - Si chiede di confermare che la polizza esclude i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi sociopolitici.

RISPOSTA 19

- 1) Si rimanda alle condizioni del CSA.



- 2) Per quanto precisato in polizza, il valore assicurato degli oggetti d'arte e dei preziosi viene assunto in via convenzionale sulla base di un valore di massimo indennizzo. Tale valutazione è considerata stima accettata e pertanto non risulta alcun documento di stima.
- 3) Si conferma. La dicitura contenuta al termine dell'art. 19, lett. w), ossia i danni di nauta estetica verificatisi in occasione di eventi sociopolitici deve essere considerata come esclusione autonoma (lett. z). Per un errore di battitura l'esclusione è stata accorpata al punto precedente.

DOMANDA 20

Richiesta chiarimenti lotto rc patrimoniale

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti per il lotto rc patrimoniale:

- Conferma della possibilità di inserire la nostra clausola Cyber così come segue:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE LIMITATA RELATIVA A PERDITE CYBER - LMA5531

1. La presente polizza esclude qualsiasi perdita effettiva o presunta, danno, responsabilità, reclamo, multa, sanzione, costo (inclusi, ma non limitati a, costi di difesa e costi di mitigazione) o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con:

1.1 un Incidente informatico, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 3;

1.2 un Atto informatico; o

1.3 una violazione della legge sulla protezione dei dati da parte dell'Assicurato, o di soggetti che agiscono per l'Assicurato, che comporti l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o Dati, compresi i costi di notifica, i costi di consulenza in caso di crisi, le spese di monitoraggio del credito, la sostituzione di carte di credito o di pagamento effettive, le spese forensi, le spese di pubbliche relazioni o la consulenza e i servizi legali.

2. Qualsiasi copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi o danneggiati di proprietà o controllati dall'Assicurato nella presente Polizza non si applica ai Dati.

3. Fermi restando tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente Polizza o di qualsiasi sua appendice, il comma 1.1 non si applicherà a qualsiasi richiesta di risarcimento altrimenti coperta derivante da una violazione effettiva o presunta dell'Obbligo Professionale da parte dell'Assicurato che comporti l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o Dati, a meno che tale violazione effettiva o presunta dell'Obbligo Professionale da parte dell'Assicurato non sia causata da, contribuita da, risultante da, derivante da o in connessione con un Cyber Act.

Definizioni

4. Per Cyber Act si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o l'imbroglione dello stesso che coinvolge l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

5. Per incidente informatico si intende

5.1 qualsiasi errore od omissione o serie di errori od omissioni correlate che coinvolgano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o

5.2 qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.



6. Per Sistema Informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo associato di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di back up, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

7. Per dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo registrata o trasmessa in forma tale da poter essere utilizzata, consultata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

8. Per legge sulla protezione dei dati si intende tutta la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e della privacy, i regolamenti di qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che disciplinano l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali, e qualsiasi guida o codice di pratica emesso da qualsiasi regolatore o autorità per la protezione dei dati di volta in volta (tutti come modificati, aggiornati o reintrodotti di volta in volta)

- Possibilità di inserire la nostra clausola sanction in sostituzione a quella già presente nel capitolato, così come segue:

(Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale

RISPOSTA 20

1) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato

2) Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.

DOMANDA 21

Chiarimenti lotto fine art

con la presente siamo a porre i seguenti chiarimenti per il lotto 6:

Lotto 6 - Beni culturali.

1. Con riferimento ai limiti di indennizzo, franchigie/scoperti si indica che per Inondazioni, alluvioni e allagamenti il limite di indennizzo è pari ad € 100.000.000,00 per sinistro con il limite di € 180.000.000,00 per anno. Essendo la somma assicurata complessiva pari ad € 150.000.000,00 non è possibile che un limite sia maggiore della somma assicurata. Confermate il refuso?

2. tra le esclusioni non sono evidenziate le misteriose sparizioni. E' corretto?

3. esistono dei facility report delle sedi espositive? Se sì, è possibile riceverli?

RISPOSTA 21

1. Il limite aggregato annuo previsto per la garanzia Inondazioni, alluvioni, allagamenti deve intendersi pari a € 150.000.000,00 e non a € 180.000.000,00 come erroneamente riportato nel Capitolato
2. È corretto.
3. Per ragioni di sicurezza, non possono essere resi pubblici i facility report e le misure di sicurezza a protezione delle sedi.

DOMANDA 22

In merito alla procedura di gara, relativamente a tutti lotti previsti, si chiede conferma che le offerte dovranno essere presentate esclusivamente da legali rappresentanti di Imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS e/o tramite procuratori speciali nominati dalle medesime.

RISPOSTA 22

Si richiama il punto 15.1 del Disciplinare di Gara.

DOMANDA 23

Richiesta chiarimenti

Si chiede cortesemente l'elenco dettagliato degli immobili assicurati con relativo valore di ricostruzione a nuovo per ognuno.

RISPOSTA 23

Si rimanda alla risposta al quesito 16, punto 7.

DOMANDA 24

Chiarimento lotto All Risks

1 – In merito al sinistro avvenuto in data 25/07/2025 si chiede di fornire una stima dell'importo a riserva riconducibile alla garanzia “grandine”, ovvero di indicare quanto dell'importo totale a riserva sia attribuibile alla causa “grandine”.

RISPOSTA 24

Non è possibile fornire quanto richiesto.

DOMANDA 25

Richiesta chiarimento opere d'arte lotto 6

in riferimento al Lotto 6 – All Risk Beni Culturali, desideriamo richiedere chiarimenti in merito allo schema relativo a “Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti”.

In particolare, vi chiediamo conferma se il limite di €180.000.000 annui indicato per la garanzia “inondazioni, alluvioni, allagamenti” sia da considerarsi un refuso e se, invece, il limite corretto debba essere pari a €150.000.000 annui.

RISPOSTA 25



Il limite aggregato annuo previsto per la garanzia Inondazioni, alluvioni, allagamenti deve intendersi pari a € 150.000.000,00 e non a € 180.000.000,00 come erroneamente riportato nel Capitolato.

DOMANDA 26

Richiesta chiarimenti Lotto 5 polizza “INFORTUNI”

con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni aggiuntive in merito al lotto in oggetto :

- 1) Sono presenti sinistri che hanno coinvolto le categorie bambini scuole infanzia e allievi scuole civiche, se si chiediamo di avere una breve descrizione del sinistro e se sia possibile avere i dettagli degli importi pagati e riservati
- 2) Chiediamo gentilmente di avere le statistiche sinistri aggiornata del 2025?
- 3) Sapere se è previsto per le categorie assicurate, per scopi connessi con le attività dell'ente, l'uso il contatto o l'esposizione con materiale radiogeno, radioattivo?

RISPOSTA 26

- 1) Le informazioni richieste non sono disponibili;
- 2) Si allega la statistica sinistri aggiornata al 20/05/2025.
- 3) Non è previsto

DOMANDA 27

Richiesta chiarimenti Lotto 1 Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale” CIG B6BD67A771

Con la presente siamo gentilmente a richiedere la seguente conferma:

preso atto della esclusione di polizza di seguito riportata dell'Art. 25: Esclusioni, punto 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica., si chiede conferma che tra gli inquinanti indicati nell'articolo rientrino anche i Composti Fluorurati così come definiti sostanze inquinanti e tossiche dallo stesso Ministero dell'Ambiente.

RISPOSTA 27

Si conferma.

DOMANDA 28

Richiesta chiarimenti Lotto 1 Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale” CIG B6BD67A771

Con la presente in merito al lotto in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :

- 1) IT00017359EO18A 0004691495 2020 07/01/2020 TBD TBD Aperto PO primary policy 100% AXA XL. Limit per claim Euro 8M. Aggregate per year Euro 16M. SIR Euro 30K. Litigation before the Court of Milan still at the preliminary phase before. Indemnity request about Euro 40 M. Coverage still under investigation
- 2) IT00017359EO19A 0004836358 2020 10/07/2020 TBD TBD Aperto "EO- Administrative proceedings connected to an alleged unlawful act of the Insured (alleged unlawful town plan about the claimant's property)"

3) IT00017359EO20A 0006715418 2021 01/02/2021 TBD TBD Aperto "E&O - Ricorso contro l'Italia con richiesta di risarcimento danni per la confisca e demolizione del campus di Milano Please see related claim 0009920335, 0004303929, 0010062840"

4) IT00017359EO21A 0010115214 2022 16/12/2022 TBD TBD Aperto Appeal to TAR Lombardia for annullment of a measure of 22/09/2022

Per tutti i sinistri sopra elencati siamo a richiedere una descrizione più dettagliata con l'ammontare delle riserve e la conferma dello stato aperto.

RISPOSTA 28

Per tutti i sinistri si conferma lo stato aperto. Di norma le statistiche sinistri delle polizze RC patrimoniale non riportano gli importi a riserva in quanto si tratta di procedimenti di cui risulta difficoltoso quantificare una riserva. Al momento non è possibile fornire una descrizione più dettagliata.

DOMANDA 29

Richiesta chiarimenti Lotto 1 Polizza "Responsabilità Civile Patrimoniale" CIG B6BD67A771

Con la presente, così come previsto dal legislatore per favorire la massima partecipazione alla gare pubbliche, si chiede conferma che per contratti analoghi possano essere intese polizze che coprano rischi di responsabilità degli amministratori e dirigenti derivanti da eventuali richieste di risarcimento per responsabilità conseguenti ad errori o negligenze nell'esercizio delle loro funzioni e più precisamente riguardanti rischi di natura finanziaria.

RISPOSTA 29

Non è possibile presentare questa tipologia di contratti in quanto, data la peculiarità del rischio, è necessario che il concorrente disponga di un'esperienza specifica nella gestione dei relativi sinistri.

DOMANDA 30

Richiesta chiarimenti

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Commissioni previste per il Broker;
- Conferma che la garanzia Invalidità Permanente opera senza franchigia per tutte le categorie assicurate;
- Relativamente al triennio 2022/2024 si chiede di riportare sulla statistica sx l'indicazione della categoria di appartenenza su ogni sx;
- Relativamente al triennio 2022/2024 si chiede evidenza dei parametri a consuntivo (assicurati – veicoli – KM), suddivisi per categoria e per anno;
- Conferma che il capitolato dell'attuale bando di gara è in linea con le condizioni previste nel triennio 2022/2024 (garanzie – somme assicurate – franchigie), in caso contrario si chiede evidenza delle differenze.

RISPOSTA 30

1. la percentuale di provvigione è dell'1,313%, come da Disciplinare di Gara, pag. 51.

2. Si conferma.
3. La statistica fornita dalla Compagnia non prevede l'indicazione della categoria di appartenenza
4. Di seguito i dati:

DATI CONSUNTIVO POLIZZA INFORTUNI - storico

		2024	2023	2022	2021	2020	2019
2a	Categoria 2a - Infortuni dipendenti che utilizzano veicoli propri: consuntivo numero chilometri	In corso	155.908	70.221	75.356	175.478	152.412
2b	Categoria 2b - Infortuni dipendenti che utilizzano veicoli dell'Ente: consuntivo numero veicoli	In corso	97	78	76	57	53
	Categoria 2b - Vigili di quartiere (velocipedi) **		201	200	234	216	197

** N.B. fino al 2023 nella Cat.2b rientravano anche i Vigili di quartiere (velocipedi); dal 2024 non sono più presenti.

5. Quesito non accoglibile. Gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento agli atti di gara pubblicati.

DOMANDA 31

Errata corregge data sinistro

La presente per specificare che la data del sinistro in esame è errata, quella corretta è il 25/07/2023. Ci riferiamo al gruppo quesiti del 15.05.2025 e quesito 3 del 19.05.2025.

RISPOSTA 31

Si prende atto.

DOMANDA 32

Chiarimenti

Si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti.

LOTTO 1 RC PATRIMONIALE:

- 1) Nella statistica sinistri gli importi indicati sono da considerarsi al lordo o al netto della franchigia/SIR? In caso di importi al netto si richiede di indicare per ogni sinistro l'importo della franchigia.
- 2) Si chiede se la statistica sinistri comprenda anche i sinistri rientranti in SIR, in caso contrario se ne chiede la pubblicazione per un periodo di almeno 5 anni con l'indicazione di:
 - data evento del sinistro;
 - stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito);
 - importo del sinistro (riservato/liquidato);
 - descrizione analitica dell'evento se il sinistro risulta riservato per un importo maggiore/uguale ad Euro 10.000,00.

LOTTO 5 INFORTUNI:

- 1) Si chiedono i dati consuntivi relativi agli ultimi 3 anni.

2) Si chiede se è possibile motivare l'aumento di frequenza dei sinistri nelle ultime due annualità.

RISPOSTA 32

Lotto 1 – RC patrimoniale

- 1) Gli importi dei sinistri liquidati sono indicati al lordo della SIR (€ 50.000,00 per sinistro).
- 2) Si allega copia dei borderò.

Lotto 5 – Infortuni

- 1) Nella tabella sottostante sono riportati i dati consuntivi delle annualità 2022 e 2023. I dati relativi all'annualità 2024 non sono ancora disponibili.

Categoria	2022	2023
Amministratori	345	345
Dipendenti utilizzatori veicolo Ente	278	298
Dipendenti utilizzatori veicolo privato (km)	70.221	155.908
Volontari Protezione civile	84	105
Minori affidati ai Servizi Sociali	3.044	3.100
Bambini scuole infanzia	18.751	18.808
Allievi scuole civiche	3.105	2.873
Volontari in attività comunali	145	120
Soggetti occupati con permanenza temporanea	-	0

- 2) L'aumento della sinistrosità registrato nelle ultime due annualità è imputabile a variazioni intervenute nella procedura di apertura dei sinistri. I problemi sorti sono comunque in via di risoluzione.

DOMANDA 33

Chiarimento Lotto Rc Patrimoniale

Con la presente, si richiede se la copertura di cui alla sezione 1B ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE, fosse già presente anche nella precedente polizza, o sia di nuova inclusione.

RISPOSTA 33

Le informazioni richieste non sono ritenute essenziali per la formulazione dell'offerta.

DOMANDA 34

Richiesta chiarimenti lotto 5 infortuni

Con riferimento alla gara in oggetto, limitatamente al Lotto 5 infortuni, avremmo necessità dei seguenti chiarimenti/informazioni

- Conferma che le condizioni contrattuali, le garanzie, gli scoperti/franchigie, i massimali e le categorie assicurate di cui al capitolato tecnico sono le stesse delle scorse annualità assicurative (dal

2018 al 2025). In caso di differenze sostanziali Vi chiediamo di comunicarci le specifiche di tali differenze;

- Conferma che lo stato di rischio (n. assicurati/km percorsi/n. veicoli/n. ore) di cui al capitolato è lo stesso delle scorse annualità assicurative dal 2018 al 2025. In caso di differenze sostanziali Vi chiediamo di comunicarci le specifiche di tali differenze;
- Chiediamo di comunicarci i premi lordi annui pagati complessivi (premio di quietanza + regolazione premio) suddivisi per annualità dal 2018 al 2025;
- Chiediamo conferma che la base d'asta di 375.000 euro è da intendersi per l'intera durata dal 30/06/2025 al 31/12/2027 e pertanto la base d'asta annua è da intendersi pari a 150.000 euro.

RISPOSTA 34

- Quesito non accoglibile. Gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento agli atti di gara pubblicati.
- Quesito non accoglibile. Gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento agli atti di gara pubblicati.

- Dati disponibili: Polizza Infortuni 2019 - 2024

PREMIO 2019 = € 66.798,90
REGOLAZIONE 2019 = € 2135,88

PREMIO 2020 = € 67.179,57
REGOLAZIONE 2020 = € 4.883 A CREDITO

PREMIO 2021 = € 68.778,90
REGOLAZIONE 2021 = € 40.674,82

PREMIO 2022 = € 63.972,00
REGOLAZIONE 2022 = € 283,09 A CREDITO

PREMIO 2023 = € 63.972,00
REGOLAZIONE 2023 = € 2725,01

PREMIO 2024 = € 64.477,78
REGOLAZIONE 2024 = in corso

- Si conferma e si rimanda a quanto riportato nella determina a contrarre DD. 3363/2025 (pag. 7) nonché nel Disciplinare di gara (pag. 11).

DOMANDA 35

richiesta chiarimenti lotto 2 - All Risks Opere d'arte
di seguito le nostre richieste di chiarimenti:

- Facility report delle ubicazioni di Polizza,
- Indicazione del valore assicurato, premio ed assicuratore in corso;
- Possibilità di sostituire le clausole del capitolato con clausole di analogo contenuto;
- Tassi applicati per trasporti ed organizzazione di mostre.

RISPOSTA 35



1. Per ragioni di sicurezza, non possono essere resi pubblici i facility report e le misure di sicurezza a protezione delle sedi.
2. **Premio anticipato (€ 12.000,00) con regolazione MOSTRE 2024:**
 - GIACENZE € 43.822,34
 - TRASPORTI € 12.701,61
 - RESTAURI € 13.845,40
 - Tot € 70.369,36
3. Non è possibile. Eventuali puntuali limitate proposte di modifiche potranno essere valutate dal RUP ed accolte o respinte, durante la fase dei CHIARIMENTI di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara di cui viene data pubblicazione per tutti gli operatori che intendano partecipare alla procedura di gara.
4. Si rinvia al MOE.

DOMANDA 36

Chiarimento lotto 2 e lotto 6

In merito al lotto 2 “Polizza di Assicurazione all risks opere d’arte e restauri” e al lotto 6 “Polizza di assicurazione all risks beni culturali” chiediamo cortesemente quanto segue:

- 1) Elenco delle opere comprensivo di valore unitario, foto e descrizione dello stato conservativo
- 2) Possibilità di sostituire (per quanto riguarda le clausole già presenti) o inserire per quelle mancanti le seguenti clausole: a. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (Ed. 10/11/2003 - Cl. 370). b. Total Asbestos Exclusion Clause. c. Sanction Limitation and Exclusion Clause. d. Limited Cyber Coverage Clause (JS2019-006 - Ed. 22/11/2019) – e. Termination of Transit Clause (Terrorism). f. Communicable Disease Exclusion (Cargo) - (JC2020-011 - Ed. 17/04/2020). g. JLC Territorial and Conflict Exclusion Clause - JL2022-019 - 21/12/2022.
- 3) Per quanto riguarda l’eventuale ripartizione del rischio chiediamo se questa verrà gestita direttamente a cura del Broker
- 4) Con riferimento ai rischi terrorismo al di fuori dai confini nazionali necessitiamo di inserire un meccanismo di preventivo assenso con relativa tassazione
- 5) Possibilità di sostituire le attuali clausole di territorialità con la seguente: L’assicurazione è prestata per viaggi in tutto il Mondo, con esclusione di: - paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali; - Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia; - aree geografiche/paesi in stato belligerante o considerati ad “elevato rischio” socio-politico; sono da intendersi tali i paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST con un grado di rischio superiore a “High”. Per consultare la “Global Cargo Watch List” (G.C.W.L.), che forma parte integrante della presente polizza, fare riferimento al corrente sito Internet: <https://watchlists.ihsmarkit.com/> e cliccare sul link JCC Global Cargo. I trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per località site in uno di tali paesi/aree potranno essere coperti esclusivamente a seguito di una preventiva richiesta in tal senso formulata dalla Contraente/Assicurata ed a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta e comunque sempre prima dell’inizio del rischio. Per i paesi/aree con grado di rischio non superiore a “High”, la copertura si intende invece automaticamente operante, fermo restando però l’obbligo per la Contraente/Assicurata, in sede di regolazione del premio di polizza, di fornire agli Assicuratori l’elenco di tali spedizioni e di corrispondere l’eventuale premio



addizionale relativo ai Rischi Guerra e Scioperi. Ai fini dell'individuazione del grado di rischio del singolo Paese e del sovra premio da applicarsi, si farà riferimento alla data di inizio del viaggio.

RISPOSTA 36

- 1) L'elenco delle opere non è disponibile;
- 2) Su indicazione del RUP, è ammessa la sostituzione unicamente della clausola di cui alla lett. c) del quesito, in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dai Capitolati.
- 3) i concorrenti devono presentare l'offerta sottoscrivendo il 100% del rischio
- 4) Non è ammessa tassazione separata;
- 5) È ammessa la sostituzione.

DOMANDA 37

Richiesta chiarimenti lotto 3 All Risks Property

si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Si chiedono informazioni dettagliate sui sinistri di importo liquidato/riservato over 100.000 euro. Si chiede descrizione completa della causale di danno tipologia e numero di beni colpiti.
- Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale;
- Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati
- Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;
- Si chiede di indicare la M.U.R.;
- Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso;
- Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara
- Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale
- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
- Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, moli e piattaforme in genere;
- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

Terrorismo

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);

- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

“Esclusione Cyber risk” Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (-

>definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;

- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi

servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona

contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di

emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

- Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro
- Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.

RISPOSTA 37

1. Le informazioni richieste non sono disponibili.
2. Si conferma
3. Si rimanda a quanto riportato nel CSA
4. Si rimanda a risposta a quesito 16, punto 7
5. L'informazione non è disponibile.
6. La richiesta non è ritenuta essenziale per la formulazione dell'offerta. Gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento agli atti di gara pubblicati.
7. Quesito non accoglibile. Gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento agli atti di gara pubblicati.
8.
 - "Inondazioni, alluvioni" è prestata con una franchigia di € 50.000,00 ed un limite di indennizzo di € 30.000.000,00 sin./anno
 - "Allagamenti" è prestata con l'applicazione della franchigia frontale ed un limite di indennizzo di € 20.000.000,00 sin./anno
 - "Terremoto" È prestata con uno scoperto del 10%, min. € 50.000,00 ed un limite di indennizzo di € 50.000.000,00 sin./anno
 - "Fenomeni atmosferici" è prestata con una franchigia di € 20.000,00 ed un limite di indennizzo di € 35.000.000,00 sin./anno.
 - "Stop Loss" € 130.000.000,00
 - Franchigia Frontale € 10.00,00
9. non rientrano nel novero dei beni assicurati i beni destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti
10. i beni richiamati non rientrano nel novero dei beni assicurati
11. Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
12. Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
13. Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
14. Su indicazioni del RUP, si conferma la disponibilità alla formulazione dell'articolo proposta in quanto non altera in alcun modo la portata delle garanzie previste dal Capitolato.
15. Il limite previsto per la garanzia Differenziale storico-artistico si aggiunge e non è compreso nel limite eventualmente previsto per altre garanzie interessate dal sinistro
16. Si rimanda a quanto previsto dal CSA.



DOMANDA 38

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

Per il lotto 6:

- Valore totale opere;
- Valore opere all'aperto;

Per il lotto 2:

- nel capitolato non è chiaro quali siano le condizioni operanti; Successivamente alla sezione 3 dove è evidenziato solo un certificato, troviamo le condizioni generali e le condizioni particolari, queste sono valide per tutte le sezioni e prevalgono in caso di discordanza su quanto diversamente indicato nel resto del capitolato?

RISPOSTA 38

Per il lotto 6:

1. L'Informazione non è disponibile
2. L'informazione non è disponibile

Per il lotto 2:

1. Non è chiaro il quesito. Sentito il RUP si rimanda al CSA.

DOMANDA 39

RICHIESTA CHIARIMENTO LOTTO RCA LIBRO MATRCOLA

In riferimento al Lotto RCA, si chiede quanto segue:

- in riferimento ai 3 GOMMONI presenti nell'Elenco mezzi, si chiede se la copertura assicurativa dovrà coprire il gommone (inteso come natante) oppure solo il motore marino?
- inoltre, sempre in riferimento ai 3 gommoni, si chiede la trasmissione dei libretti (Telai n.:6M3003465, 5095195, 5014290).

RISPOSTA 39

1. Si assicura solo il motore marino
2. I libretti non sono al momento disponibili

DOMANDA 40

Lotto 6

si richiede la suddivisione dei valori assicurativi totali per singola ubicazione.

RISPOSTA 40

L'informazione non è disponibile.



Il Direttore dell'Area Gare Beni e Servizi
Dott.ssa Manuela Franca Loda
(atto firmato digitalmente)